



UNI.G.E.S. - Roma 31.07.09

NEWS SU POLITICA DEL LAVORO, SOCIALE PREVIDENZIALE, MOBBING E SICUREZZA

IL CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE FIGURATIVA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE COSTITUITA PRESSO L'INPDAP. ISTRUZIONI OPERATIVE (Inpdap, Nota Operativa 24.7.2009 n. 42)

Si richiamano e si integrano alcune indicazioni sugli adempimenti in tema di conferimenti, contenute nella nota operativa n. 16 del 25 luglio 2005 alla quale si fa rinvio per quanto non modificato con la presente nota. Si forniscono, quindi, le prime istruzioni operative sull'utilizzo delle procedure informatiche ai fini della predisposizione dei provvedimenti di conferimento. Le presenti istruzioni e, in particolare, l'allegato per la parte riguardante gli operatori dell'Inpdap valgono per il Sistema informativo normalizzato. Come descritto nella citata nota operativa n. 16/2005, per i dipendenti pubblici iscritti all'Inpdap ed aderenti ai fondi di previdenza complementare, l'Istituto provvede a contabilizzare, a rivalutare ed a conferire al fondo pensione gli accantonamenti figurativi relativi alle quote di trattamento di fine rapporto (d'ora in poi Tfr) ed all'eventuale 1,5% aggiuntivo calcolato sulla base utile ai fini del trattamento di fine servizio (d'ora in poi Tfs) per gli optanti. La rivalutazione avviene applicando agli accantonamenti un tasso di rendimento che, in via transitoria e fino a quando non si sarà consolidata la struttura finanziaria dei fondi pensione, corrisponde alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi pensione da individuarsi tra quelli con maggiore consistenza di aderenti. Con il decreto del ministro dell'economia e delle finanze, emanato il 23 dicembre 2005 ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del Dpcm 20 dicembre 1999, sono stati individuati il paniere dei fondi pensione ed i criteri per la determinazione della media. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 gennaio 2006, n. 19, dispone, in particolare, che il paniere dei fondi pensione presenti nel mercato ed in base al quale calcolare il tasso di rendimento

PENSIONI DI ANZIANITA' : I NUOVI REQUISITI

LAVORATORI DIPENDENTI	
ANNO PENSIONAMENTO	REQUISITI DI ETA'
2008	58+35
01/07/2009	QUOTA 95
	59+36
	60+35

01/01/2011	QUOTA 96 60+36 61+35
01/01/2013	QUOTA 97 61+36 62+35

LAVORATORI AUTONOMI

ANNO PENSIONAMENTO	REQUISITI DI ETA'
2008	59+35
01/07/2009	QUOTA 96 60+36 61+35
01/01/2011	QUOTA 97 61+36 62+35
01/01/2013	QUOTA 98 62+36 63+35

IL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE SEPARATA

E' il contributo dovuto all'Inps, previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico (legge 335 del 1995), dai lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale o di collaborazione, per la quale non era prevista una forma assicurativa pensionistica. Il contributo confluisce in una Gestione separata ed ha lo scopo principale di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti.

Per effetto dell'entrata in vigore della riforma Biagi, a partire dal 24 ottobre 2003 le collaborazioni, per essere considerate tali, devono essere inquadrare in un progetto, programma, o fase di essi. In caso contrario, il rapporto si presume di lavoro dipendente. La domanda di iscrizione deve essere presentata all'Inps utilizzando i modelli in distribuzione presso tutte le Sedi, specificando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il tipo di attività svolta, l'inizio dell'attività e, quando si tratta di collaborazione coordinata e continuativa, i dati del committente. Ci si può iscrivere anche tramite Internet sul portale INPS ma se non si è esperti è meglio rivolgersi a un patronato o al commercialista. Sono previste due aliquote contributive per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata: **Prima aliquota**. La prima, destinata a tutti coloro che non risultano assicurati a forme pensionistiche obbligatorie, oltre alla gestione separata, è pari al 24,72% (24% per invalidità, vecchiaia e superstiti, più l'aliquota aggiuntiva dello 0,72% per l'indennità di malattia, maternità e per gli assegni per il nucleo familiare). **Seconda aliquota**. La seconda, del 17%, per tutti i rimanenti soggetti iscritti alla gestione separata, siano essi lavoratori già pensionati oppure già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie. La ripartizione dell'onere contributivo è confermata nella misura di un terzo per il collaboratore e di due terzi per il committente. E' data la possibilità agli assicurati di riscattare cinque anni di collaborazioni coordinate e continuative, precedenti l'inizio dell'assicurazione. Il riscatto viene pagato in base all'aliquota contributiva vigente al

momento della domanda ed è a completo carico del lavoratore. Sono interessati al versamento del contributo: * coloro che hanno redditi derivanti da attività professionale; * coloro che hanno redditi derivanti da una collaborazione a progetto: amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti, collaboratori di giornali riviste ed enciclopedie (sono esclusi i compensi corrisposti per diritto di autore), partecipanti a collegi e commissioni; * spedizionieri doganali dal 1° gennaio 1998 a seguito della soppressione del loro fondo di previdenza. A partire da questa data sono tenuti all'iscrizione obbligatoria presso la gestione: o gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione; o gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo; * coloro che, dal 1° gennaio 1999, ricevono borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. A seguito della riforma Biagi, dal 1° gennaio 2004 hanno l'obbligo di versare i contributi alla gestione separata anche coloro che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale e i venditori a domicilio, nel caso in cui il reddito annuo derivante dalla loro attività superi i 5.000 euro. I lavoratori parasubordinati che, precedentemente all'iscrizione alla Gestione separata, hanno contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria o in un altro fondo o in una gestione autonoma dell'Inps, possono chiedere (domanda di opzione) che tali contributi siano conteggiati nella loro gestione per calcolare la pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo. L'interessato con l'opzione può sommare i contributi versati nelle varie gestioni a condizione che: * abbia un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni; * abbia almeno 5 anni accreditati successivamente al 31 dicembre 1995; Per esercitare l'opzione è necessario anche un ulteriore requisito, e cioè che l'interessato abbia meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Fanno eccezione i lavoratori che, pur avendo almeno o più di 18 anni di contributi a tale data, hanno presentato l'opzione entro il 1° ottobre 2001. Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24. Il modello è unico per professionisti e collaboratori. I professionisti pagano col meccanismo degli acconti e saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF. Il contributo è interamente a loro carico. Per i collaboratori il versamento è effettuato dal committente con cadenza mensile, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. Il contributo è per due terzi a carico dell'azienda committente e per un terzo a carico del lavoratore. I committenti e gli associati in partecipazione, a partire da gennaio 2005, hanno l'obbligo di trasmettere in via telematica all'Inps i dati retributivi e contributivi per mezzo del modello Emens. Il contributo è dovuto entro il limite di un massimale annuo rivalutato sulla base degli indici Istat di variazione del costo della vita. Per il 2008 il massimale è di € 88.669,00. I lavoratori parasubordinati hanno la facoltà di riscattare i periodi di lavoro svolti, per collaborazioni coordinate e continuative, precedentemente all'istituzione della Gestione separata.

Dal 16 marzo 2000 i lavoratori parasubordinati sono assicurati anche contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assicurazione riguarda non tutti i lavoratori ma solo quelli che: * svolgono un'attività tra quelle considerate dalla legge a rischio di infortunio e quindi meritevoli di tutela (in genere si tratta di attività che richiedono l'uso di macchinari); * esercitano le proprie mansioni (non occasionalmente) su veicoli a motore condotti personalmente. Il premio da versare all'Inail, calcolato sui compensi effettivamente percepiti, è ripartito tra committente (due terzi) e lavoratore (un terzo). Anche coloro che, concludendo contratti di associazione in partecipazione, si impegnano per l'apporto di solo lavoro, devono iscriversi alla gestione separata istituita presso l'Inps. L'obbligo non riguarda gli associati già iscritti ad albi professionali. Per gli associati in partecipazione sono applicate le aliquote del 24,72% e del 17% previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata. La ripartizione dell'onere contributivo è pari al 55% per l'associante e al 45% per il lavoratore associato.

PRIVACY: GARANTE, LINEE GUIDA REFERTI MEDICI ON LINE

Il Garante per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti, ha approvato, con deliberazione del 25 giugno 2009, specifiche "**Linee guida in tema di referti on-line**". I risultati di analisi, radiografie e referti medici potranno arrivare direttamente (nel più totale rispetto delle misure a protezione dei dati sanitari) sulla casella di posta elettronica o essere consultati sul computer, a patto che l'assistito abbia dato il proprio consenso. Per consentire all'interessato di esprimere una scelta consapevole, il titolare del trattamento deve fornirgli una informativa chiara e trasparente sulle caratteristiche del servizio di refertazione on line ed acquisirne il consenso a trattare i suoi dati personali, anche sanitari. I dati personali devono essere resi noti all'interessato solo accompagnati da un giudizio scritto di un medico, designato dallo stesso, disposto a fornire ulteriori chiarimenti qualora l'interessato ne faccia richiesta. L'adozione di specifici accorgimenti dovrà assicurare idonei livelli di sicurezza, ad es.: la convalida degli indirizzi di posta elettronica con verifica on line, l'uso di password per l'apertura del file, il ricorso alla cifratura. Sulle Linee guida è stata avviata il 15 luglio una procedura di consultazione pubblica (che si concluderà il 30 settembre), per acquisire i pareri di organismi e professionisti sanitari, pubblici e privati.

DECRETO LEGISLATIVO: INDIVIDUAZIONE DI NUOVI SERVIZI EROGATI DALLE FARMACIE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (LAVORO) - ESAME PRELIMINARE

Su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi (con l'intervento del Vice Ministro Ferruccio Fazio) è stato approvato dal Consiglio dei Ministri uno schema di decreto legislativo, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 11, della legge n. 69 del 2009, che individua i nuovi servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. I nuovi servizi affidati alle farmacie prevedono la partecipazione alla assistenza domiciliare integrata ed ai programmi di educazione sanitaria e di farmacovigilanza, prestazioni analitiche di prima istanza, prenotazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, con relativo pagamento del ticket e ritiro del referto. Il decreto, inoltre, ridefinisce i requisiti di ruralità delle farmacie, attraverso i parametri dell'ubicazione, la popolazione e l'ampiezza del territorio servito. Sullo schema saranno acquisiti i pareri della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari.

FONDO NAZIONALE DI GARANZIA TURISMO

Il Fondo nazionale di garanzia interviene in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore di pacchetti turistici. Esso provvede al rimborso del prezzo versato, al rimpatrio del consumatore in caso di viaggi all'estero e a fornire immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore, ad eccezione delle situazioni di rischio dell'incolumità personale dei turisti (alluvioni, terremoti, insurrezioni) per le quali interviene il Ministero degli Affari Esteri. Il Fondo interviene esclusivamente per i pacchetti turistici venduti con contratti stipulati in Italia da un'agenzia regolarmente autorizzata dall'Autorità competente. Non interviene invece quando il viaggio sia stato organizzato autonomamente dal turista o sia stato venduto da operatori non in possesso di regolare autorizzazione.

Presentazione della domanda: la domanda, corredata della documentazione, deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo – Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 ROMA.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI AUTORIZZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 1.370 UNITÀ DI PERSONALE

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.08.09 ha autorizzato, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e finanze, l'assunzione a tempo indeterminato di 1.370 unità di personale (di cui 190 progressioni verticali e 250 unità di incremento della percentuale per il part-time) presso gli Enti e le Amministrazioni pubbliche che hanno provveduto ad attuare i risparmi di spesa previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008.

IL MOBBING È TUTELATO IN SEDE PENALE

La Sentenza n. 28553/2009, emessa dalla Corte di Cassazione, rappresenta una conferma di quanto abbiamo sempre sostenuto, ossia che non è corretta l'affermazione secondo cui il mobbing non è tutelato in sede penale. Infatti, la sentenza citata ha confermato la condanna di interdizione dall'incarico, emessa dal Tribunale di Perugia, nei confronti del direttore generale di una Azienda municipalizzata per lo smaltimento dei rifiuti urbani, accusato di aver messo in atto, nei riguardi di alcuni lavoratori sottoposti allo stesso, condotte, configuranti il reato di mobbing. Il caso in esame fa riferimento all'Ordinanza, emessa dal Tribunale di Perugia, il quale accoglieva l'appello, promosso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Terni, avverso l'Ordinanza con cui il Gip del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta della misura cautelare dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività di direttore generale dell'azienda, di presidente di aziende private, municipalizzate o a capitale misto, nei confronti del direttore generale, dell'azienda di cui sopra, accusato di condotta configurante il mobbing in ambiente lavorativo, in merito a fatti verificatisi presso l'azienda municipalizzata per lo smaltimento dei rifiuti urbani, scanditi da una serie di attività messe in atto da parte dei vertici aziendali e volte a conseguire l'acquiescenza dei lavoratori, in particolare presso il termovalorizzatore, alle carenze degli impianti di sicurezza e di prevenzione di infortuni, sottoponendo gli stessi lavoratori a ripetuti provvedimenti di dequalificazione, di depotenziamento dei rispettivi ruoli e a minacce di sanzioni disciplinari ingiustificate. Con riferimenti a tali vicende, il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Terni, contestava al direttore generale dell'azienda reati continuati di maltrattamenti, abuso di ufficio, lesioni personali, violenza privata e omissione dolosa di cautele antinfortunistiche. Ma, come si è detto il Gip rigettava, per ben due volte l'istanza del PM, per cui questi promuoveva appello al Tribunale di Perugia, che ha accolto l'impugnazione del Pubblico Ministero, applicando all'indagato la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare per mesi due l'attività di direttore generale e di presidente di aziende private, municipalizzate o a capitale misto. Nel merito, i giudici di appello hanno ritenuto la posizione del direttore raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine agli ascritti reati di maltrattamenti, lesioni personali e violenza privata, sulla base dei molteplici elementi probatori raccolti in corso di indagine e della loro univoca rilevanza penale. Alla gravità del quadro indiziario il Tribunale ha, poi, ritenuto connessa la sussistenza di esigenze cautelari in relazione al pericolo di prosecuzione dell'attività criminosa e al pericolo di inquinamento delle fonti di prova. 3.- Avverso la sentenza di appello, l'imputato ha promosso ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi di censura, ma, come si è detto la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Tra i motivi di censura, il ricorrente ha dedotto l'esclusione della rilevanza penale dei fatti, in quanto il direttore avrebbe operato una corretta applicazione dello ius corrigendi che è riconosciuto anche al datore di lavoro. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe tralasciato di constatare che i procedimenti disciplinari erano stati promossi dal medesimo solo in ragione della sua qualità di direttore generale dell'azienda, ma i fatti oggetto delle singole iniziative disciplinari sarebbero stati segnalati o riferiti dai superiori gerarchici dei lavoratori, per cui la formalizzazione dei procedimenti si configurerebbe quale atto dovuto da parte del direttore generale. Ma, la Corte ha osservato che il Tribunale ha affrontato sia il tema della legittimità dei procedimenti disciplinari riconducibili all'indagato, ribadendo che la condotta vessatoria integrante

mobbing non è esclusa dalla legittimità delle iniziative disciplinari assunte nei confronti dei dipendenti mobbizzati.

SCUOLA - TAGLIO DI 23MLN DI EURO RISPETTO ALLE PREVISIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI.

Ammontano a poco più di 77mln di euro, a fronte dei 100mln di euro inizialmente previsti, le risorse a disposizione per il 2009 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Tale riduzione è dovuta al taglio statale effettuato dopo l'ultima manovra finanziaria.

Con D.D. del 16 luglio 2009 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha disposto l'impegno e la contestuale assegnazione delle somme - relative alla terza annualità del triennio 2007-2009 - per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica previsti dalla legge 23/96, spettanti a ciascuna Regione e Provincia autonoma. Si tratta delle risorse destinate per almeno il 50% al completamento delle attività di messa in sicurezza e adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali, e che prevedevano una partecipazione in parti uguali delle Regioni e degli enti locali, secondo quanto stabilito al comma 625, art.1 della legge n. 296/06.

PROROGATA AL 16 AGOSTO LA COMUNICAZIONE ALL'INAIL DEL NOMINATIVO RLS

Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009 in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso.

I datori di lavoro delle aziende all'interno delle quali sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza entro il 31 dicembre 2008 hanno dunque ulteriori tre mesi per provvedere alla comunicazione mediante le procedure telematiche predisposte dall'INAIL.

Con riferimento alle aziende all'interno delle quali il RLS sia stato o sarà eletto nell'anno in corso, la comunicazione andrà invece effettuata entro il 31 marzo 2010.

DECRETO LEGISLATIVO: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DLG N. 81 DEL 2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (PRESIDENZA - LAVORO - INFRASTRUTTURE - SVILUPPO ECONOMICO);

Il Consiglio dei Ministri in data 31.08.09 ha approvato su proposta del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e dei Ministri del lavoro, salute e politiche sociali, Maurizio Sacconi, delle infrastrutture, Altero Matteoli, e dello sviluppo economico, Claudio Scajola uno decreto legislativo che modifica ed integra in maniera incisiva la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, proseguendo il processo di complessiva rivisitazione e ammodernamento delle regole sulla sicurezza iniziato con la legge delega n. 123 del 2007 e culminato nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro). Il provvedimento apporta alla normativa in vigore alcune significative modifiche che recepiscono le criticità e le lacune emerse nei primi mesi di applicazione del testo unico, migliorando le regole sulla sicurezza nell'ottica di favorire la chiarezza del dato normativo quale presupposto per favorirne un'applicazione corretta ed efficace. Le principali novità introdotte riguardano, quindi, oltre alla semplificazione formale di alcuni documenti fondamentali (quali ad esempio la valutazione dei rischi), la razionalizzazione delle sanzioni penali ed amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi da parte di datori di lavoro, dirigenti e personale preposto, sulla base dell'effettività dei compiti rispettivamente svolti, proporzionando le sanzioni alle realtà lavorative connotate da rischi particolari. Ulteriori novità consistono nella migliore definizione del ruolo degli organismi paritetici e nel potenziamento del ruolo degli enti bilaterali che, in quanto espressione di

competenze tecniche adeguate, certificano i modelli di organizzazione della sicurezza in azienda, al fine di incentivare la diffusione di tali strumenti di tutela della salute e dei livelli di sicurezza. Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato – Regioni, nonché quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;